

**Emergenza sanitaria da Covid-19 e obbligo di aggiornamento formativo  
previsto dal d.lgs. 81/08 per le figure della sicurezza di cui all'art. 37  
e per i lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispondere alle domande più frequenti sorte in merito all'applicazione delle disposizioni impartite durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nell'area FAQ, i necessari chiarimenti applicativi. In particolare, ha precisato che, in considerazione del carattere di particolare importanza rivestito dalla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, "con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona ... ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio contagio". Tali indicazioni si applicano anche alla formazione obbligatoria in materia di SSL delle figure della prevenzione.

Inoltre, il Ministero evidenzia che "in coerenza con il principio introdotto dall'art. 103, co. 2 del DL n. 18/2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione ex-novo (ad es. assunzione di nuovo personale, cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti".

Per completezza di informazione, si allegano alla presente le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, in data 28 maggio 2020.

Il Direttore  
Dr. Giuseppe Mulazzi





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020

*-omissis-*

## QUESITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Nel condividere che la tematica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche per gli obblighi previsti dalla normativa specifica di settore, in riferimento al quesito posto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato), il CTS esprime parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando la stessa deve essere necessariamente svolta in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio, quali, ad esempio:

- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto concerne la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella prevista per le figure della prevenzione, si suggerisce, in questa fase,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

di preferire in via temporanea la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona”, anziché la formazione “in presenza”, come peraltro già recentemente disciplinato da alcune Regioni (allegati):

- Emilia Romagna (prot. 0322765 del 28/04/2020);
- Piemonte (prot. 12255 del 14/04/2020);
- Lazio (prot. 348383 del 16/04/2020);
- Friuli Venezia Giulia (prot. 9332 del 14/04/2020).

Tale modalità di formazione a distanza in “videoconferenza in modalità sincrona” non può essere tuttavia applicabile ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico quali quelli per addetti al primo soccorso in azienda (art. 45 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) per i quali dovranno essere previste modalità in presenza adottando le medesime misure di contenimento del rischio sopra richiamate.

*-omissis-*